

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, secondo cui il CRU ha commesso gravi violazioni dei principi di riservatezza e di tutela del segreto professionale, in contrasto con l'articolo 339 TFUE, con l'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 ⁽²⁾ e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, violando altresì, in tal modo, il diritto delle ricorrenti a una buona amministrazione quale sancito all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, relativo a errori manifesti di valutazione nell'applicazione, da parte della Commissione europea, degli articoli 14, 18, 20, 21, 22 e 24 del regolamento n. 806/2014.
 - Le ricorrenti fanno valere, al riguardo, che la valutazione del Banco Popular, su cui è stata basata l'azione di risoluzione adottata nell'ambito del programma di risoluzione, non era equa, né prudente o affidabile, e non era conforme al «principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato»; essa, pertanto, non costituiva una prova esatta, affidabile e coerente su cui basare il programma di risoluzione e non era idonea a supportare la decisione impugnata. Inoltre, e per le stesse ragioni, il programma di risoluzione (e quindi la decisione impugnata) era manifestamente sproporzionato, poiché andava al di là delle misure necessarie a garantire gli obiettivi della risoluzione.
3. Terzo motivo, secondo cui il CRU ha espropriato la proprietà delle ricorrenti, in violazione dei loro diritti fondamentali quali tutelati dai principi generali del diritto dell'Unione e sanciti all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali.
4. Quarto motivo, secondo cui il CRU ha omesso di garantire, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, che le ricorrenti beneficiassero del diritto di essere ascoltate nel corso della procedura di risoluzione.
5. Quinto motivo, secondo cui il programma di risoluzione non è stato legalmente approvato dalla Commissione e, pertanto, la decisione impugnata non è legalmente entrata in vigore.
 - Riguardo a tale punto, le ricorrenti fanno valere che, prima di adottare la sua decisione 2017/1246 che approva il programma di risoluzione, la Commissione ha omesso di valutare correttamente, o non ha valutato affatto, gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione. Ciò costituisce una violazione degli obblighi della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 e dei principi della giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Meroni. Di conseguenza, il CRU ha commesso un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto nel concludere che la sua decisione di adozione del programma di risoluzione poteva entrare in vigore, o era entrata in vigore; inoltre, o in subordine, e in ogni caso, il programma di risoluzione adottato con la decisione impugnata non è legalmente entrato in vigore.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione (UE) 2017/1246, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. [notificata con il numero C(2017) 4038] (GU 2017, L 178, pag. 15).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Remolcadores Nosa Terra e a./Commissione e CRU

(Causa T-600/17)

(2017/C 382/60)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Spagna), Grupo Nosa Terra 2000, SLU (Vigo), Hospital Povisa, SA (Vigo) e Industrias Lácteas Asturianas, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Otero Novas, avvocato)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'accordo della Commissione che approva la decisione precedente del Comitato di risoluzione unico, recante la stessa data, che stabilisce il regime di risoluzione dell'ente creditizio Banco Popular Español, accordo elaborato in Spagna dal FROB, nella parte in cui dichiara un accredito di EUR zero per i diritti delle ricorrenti nel Banco Popular.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — Francia/Commissione

(Causa T-609/17)

(2017/C 382/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda e E. de Moustier, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la Decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nella parte in cui esclude talune restituzioni all'esportazione versate dalla Repubblica francese a titolo degli esercizi finanziari 2011-2014;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe basato in gran parte la sua decisione su presunti gravi inadempimenti, da parte della Repubblica francese, dei suoi obblighi in materia di controlli del tenore di umidità dei polli congelati destinati all'esportazione con restituzione.

Orbene, ai sensi della normativa europea e delle misure rafforzate adottate dal 2010, sarebbe inesatto affermare che le autorità francesi siano venute meno a tali obblighi. In effetti, le analisi sul tenore di umidità rientrerebbero nei controlli della qualità sana, leale e mercantile dei polli congelati destinati all'esportazione con restituzione, eseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento n. 1276/2008. Secondo la ricorrente, tali disposizioni non imporrebbero che tutti i controlli fisici di polli congelati destinati all'esportazione con restituzione comportino un'analisi in laboratorio del tenore di umidità.